



AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

SEDE.

La Camera Penale "Alfredo De Marsico" presso il Tribunale di Lagonegro,

<u>Preso atto</u> della crescente diffusione dell'epidemia da Covid 19 e delle informazioni istituzionali sull'elevata contagiosità del virus;

Visti:

- Il d. l. 23.02.20 n. 6 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19") che all'art. 1, "al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da covid-19" per "i comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona", individua una serie di possibili misure tra cui (lettera k) "chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici", stabilendo, all'art. 2, che dette misure possono essere adottate " anche fuori dei casi " suddetti, vale a dire anche nei comuni dove non si sia ancora registrato alcun caso di positività";
- la circolare del Ministero della Salute del 22.02.20 con cui è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di "garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo" tra le quali fondamentale è quella di "evitare situazioni di affoliamento";
- l'ordinanza del 23.02.20 emessa dal Presidente della Giunta della Regione Basilicata che impone il divieto di accesso negli uffici pubblici degli studenti residenti in Basilicata e che vi facciano rientro, provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia dopo avervi soggiornato negli ultimi quattordici giorni;
- il provvedimento del Ministero della Giustizia in data 22.02.20 che prevede analogo divieto per i residenti nei Comuni della cosiddetta "zona rossa";
- le indicazioni fornite dal C.N.F. con circolari del 24 e 25.02.20 per fronteggiare la condizione di emergenza;

Considerato che:

- il Presidente del Tribunale, con circolare in data odierna, ha disposto affinché sia garantita piena osservanza al decalogo impartito dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità "evitando le situazioni ambientali a rischio di affollamento" e prescrivendo interventi migliorativi dell'igiene degli ambienti;
- il Presidente della Corte d'Appello con decreto in data odierna ha individuato nella "distanza di almeno un metro gli uni dagli altri" la distanza che "in via precauzionale", a tutela del personale amministrativo, gli utenti dovranno rispettare per accedere nelle cancellerie e negli uffici amministrativi;
- evidentemente, analoga esigenza di tutela non può non valere per gli avvocati;
- nelle aule di udienza, invece, si determina ordinariamente una condizione di preoccupante affollamento che, al di là del grave disagio cui si è ormai rassegnati, potrebbe costituire terreno ideale per la diffusione del virus;
- le misure disposte dai vertici locali della magistratura, sebbene apprezzabili, appaiono manifestamente inadeguate atteso che limitare "l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie" non elimina le situazioni di assembramento ma semplicemente le sposta al di fuori delle aule di udienza, in spazi altrettanto angusti e, pertanto, pericolosi, né può ritenersi che la suddetta limitazione si ottenga evitando la presenza dei praticanti, assolutamente irrilevante in termini numerici;
- del pari, una pulizia straordinaria degli ambienti è vanificata dalla assoluta mancanza non solo di disinfettanti ma finanche dei normali presidi igienici, dal sapone alla carta;
- non consta, inoltre, l'organizzazione di alcun sistema di controllo su quanti accedono in Tribunale per verificare se appartengano alle suddette categorie a rischio destinatarie di divieto;

Ritenuto che

 il principio di precauzione imponga l'adozione di ogni misura necessaria per ridurre il rischio cui sono esposti gli avvocati, tra i quali vi sono colleghi affetti da patologie che ne riducono le difese immunitarie, e ciò a salvaguardia anche dei loro familiari e di quanti con i primi vengano a contatto;

- al di là di ogni questione sull'efficacia delle suddette prescrizioni, che si risolvono in mere raccomandazioni, esse appaiono ineseguibili e prive di alcuna sanzione per la loro inosservanza;
- tuttavia, allo stato, si comprendono le difficoltà nell'adottare misure più drastiche che potrebbero alimentare allarmismo e determinare una paralisi dell'attività giudiziaria;
- Per le esposte considerazioni, condividendo e facendosi interprete delle preoccupazioni non solo dei propri iscritti ma della grande maggioranza dei colleghi, la Camera Penale

Delibera

- lo stato di agitazione impegnandosi nell'individuazione ed attuazione di ogni possibile soluzione operativa in grado di conciliare l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria con la necessaria garanzia di sicurezza ambientale;

Chiede che

- in attesa che lo stato emergenziale sia definito nella sua reale portata, sia almeno verificata la scrupolosa osservanza delle misure già adottate, salva ogni valutazione sulla loro effettiva efficacia, a tal fine garantendosi la massima collaborazione;
- il Consiglio dell'Ordine aderisca al presente deliberato così da estenderne la valenza anche al settore civile;

<u>Invita</u>

tutti i propri iscritti ad esigerne l'attuazione ed a segnalare al direttivo ogni criticità;

Riserva

- di avanzare istanza di sospensione, in via cautelativa, della trattazione delle udienze per un periodo di quindici giorni, osservando come un tale provvedimento, peraltro, sia già stato adottato da altri uffici giudiziari nel cui circondario pure non si sono registrati casi di conclamato contagio, ed in difetto di proclamare, nei modi e limiti fissati dal codice di autoregolamentazione, l'astensione da ogni attività.

Lagonegro, li 25.02.20